

R.G. n. 119/2025 P.U.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO**

*Sezione Civile – Fallimenti e Procedure concorsuali*

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
dott.ssa Costanza Comunale	Giudice
dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice relatore

*letti* gli atti ed esaminati i documenti,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

*Rilevato* che con istanza 04/02/2026 il procuratore di parte ricorrente ha domandato la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 8/2026;  
*considerato* che è stato indicato il nominativo dell'interessata in AMABILE VITA in luogo del corretto ABITABILE VITA;  
*ritenuto* che trattasi di evidente *lapsus calami*, emendabile *de plano*;  
*valutato*, infatti, che in atti l'interessata risulta sempre e univocamente individuata con il corretto nominativo, ABITABILE VITA;  
*valutata* la natura del presente procedimento, non contenziosa, che non prevede regolazione delle spese di lite;

**P.Q.M.**

**DISPONE** la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 8/2026 nel senso che laddove nel corpo della sentenza leggesi "*AMABILE VITA*" debba in realtà intendersi "*ABITABILE VITA*"; **FERMO** il resto;  
**NULLA** sulle spese.

Si comunichi alle parti costituite.

Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 10/02/2026.

**La Presidente**

*Dott.ssa Lucia Schiaretti*

R.G. n. 119/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

*Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali*

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
dott.ssa Costanza Comunale	Giudice
dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*Letto* il ricorso *ex art.* 268 C.C.I.I. depositato da [redacted] in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted], diretto a ottenere l'apertura di procedura di liquidazione controllata nei confronti di AMABILE VITA, rappresentato e difeso dall' [redacted] *esaminata* la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del procedimento; *rilevato* che a sostegno della propria richiesta, parte ricorrente ha dedotto di essere creditore del resistente come da contratto intercorrente fra le parti relativo alla concessione in utilizzo alla resistente di parte dei beni ereditati dalla procedura concorsuale, necessari alla resistente per la prosecuzione dell'attività del panificio di famiglia, con un canone pattuito in € 700,00 mensili, impagati dal febbraio 2024 all'attualità; che, peraltro, la resistente, madre del sig. [redacted] soggetto alla procedura del Tribunale, lo assumeva come dipendente ma ha omesso di versare la parte di stipendio eccedente la somma stabilita dal Tribunale quale necessaria al mantenimento del fallito, così generando ulteriore debito, cristallizzato in parte anche in un decreto ingiuntivo ottenuto dalla procedura; che la ricorrente ha concluso, in tesi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e, in subordine, di liquidazione giudiziale;



*rilevato* che con comparsa 22/10/2025 si è costituita in giudizio la parte resistente, contestando integralmente quanto dedotto e domandando il rigetto di ogni domanda formulata, evidenziando, in particolare, che l'azione sarebbe volta, in fatto, a eludere l'accettazione con beneficio d'inventario operata; che, peraltro, non ricorrerebbe alcuno stato di insolvenza della resistente, richiamando la rateizzazione del debito erariale risultante dall'istruttoria dell'Ufficio, rappresentando in definitiva l'intento di addivenire ad una composizione bonaria della controversia;

*valutato* che ricorrono in requisiti per la dichiarazione di liquidazione controllata, domanda svolta in tesi;

*ritenuto* in primo luogo che non viene ravvisato alcun elemento ostativo nel dedotto intento elusivo dell'accettazione con beneficio d'inventario: infatti, il ricorrente, a fronte di una posizione creditoria maturata, ha agito prima per il recupero della stessa e, successivamente, a fronte dell'esito negativo, tramite il presente ulteriore strumento che l'ordinamento mette a disposizione;

*ritenuto* che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la parte resistente ha il centro degli interessi principali, *ex art. 27 co. 2 e co. 3 C.C.I.I.*, in Prato (sia con riferimento alla residenza della persona fisica, sia con riferimento alla sede della omonima ditta individuale);

*ritenuto* che sussiste la legittimazione della parte ricorrente, in quanto il credito della Curatela ricorrente non solo è in parte giudizialmente accertato, bensì anche in parte non contestato dalla parte resistente, la quale, infatti, ha proposto ipotesi di composizione bonaria, ma non ha contestato una debenza nei confronti della stessa;

*ritenuto* che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente e, in particolare, che la stessa sia in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 268 co. 2 C.C.I.I., in quanto è emersa dall'istruttoria dell'Ufficio sia la presenza di posizioni monitorie, sia di una esposizione debitoria erariale, sebbene oggetto di rateizzazione; in definitiva, il perdurante e risalente inadempimento della resistente in relazione alla ricorrente, in uno alla rateizzazione erariale, rendono evidente l'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte e maturate;

*ritenuto* infine che sia superata la soglia di cui all'art. 270 co. 2 C.C.I.I., in considerazione dell'importo erariale, seppur rateizzato (cfr. sul punto, da ultimo: Cass. civ. n. 4201/2025), assommato al debito maturato nei confronti di parte ricorrente;



*Visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 C.C.I.I.;*

**P.Q.M.**

**DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di

**Impresa Individuale AMABILE VITA,**

con sede legale in Prato, via Renao Mannocci n. 44, P.I.VA: 02517190977;

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;

**NOMINA**

Liquidatore il dott. **BENASSAI MATTEO;**

**DISPONE**

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento al Liquidatore nominato;

**ORDINA**

al Liquidatore nominato:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del Liquidatore (ai sensi dell'art. 270 co. 1 C.C.I.I.) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;

**ORDINA**



la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al Liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

**DISPONE**

l'inserimento (a cura del Liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale;

**ORDINA**

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore;

**ORDINA**

al Liquidatore, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

**AVVISA**

il Liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 23/12/2025.

**Il Giudice Rel.**

*Dott.ssa Elisabetta Donelli*

**La Presidente**

*Dott.ssa Lucia Schiaretti*

